



TRIBUNALE DI GENOVA PRESIDENZA

Prot. 1074/2023

Al Presidente Ordine Avvocati

Al Presidente Ordine Commercialisti

Al Presidente Consiglio Notarile

Genova

**Oggetto: Albo dei professionisti delegati alla vendita e formazione
del nuovo elenco.**

Come è noto, in data 17 ottobre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022. Il provvedimento dà attuazione alla legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

Tale atto riguarda la c.d. "riforma del processo civile" a firma del Ministro Marta Cartabia, in tale contesto si inserisce anche la modifica alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. Per quanto di interesse, all'art. 4 del predetto decreto sono riportate le modifiche del Titolo IV, Capo III delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie; più specificamente il comma 11, lettera c), che sostituisce la formulazione dell'art. 179 ter Disp. Att. Cpc. rubricato "Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita", individua i requisiti e gli obblighi formativi posti a carico dei Delegati iscritti negli appositi elenchi.

La novella legislativa ha mantenuto ferma le disposizioni riguardanti i requisiti soggettivi necessari all'iscrizione nei registri, così come la previsione relativa alla tenuta degli stessi. Le modifiche più rilevanti riguardano le modalità di iscrizione.



TRIBUNALE DI GENOVA PRESIDENZA

La domanda presentata dal professionista deve infatti essere corredata dai seguenti documenti: 1) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione; 2) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita; 3) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel circondario del tribunale; 4) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale; 5) titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma. Inoltre, l'interessato sarà tenuto a dimostrare la “specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell’elenco”.

A tal fine sarà necessario, anche alternativamente, dimostrare il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione; b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144; c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato, ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s) , della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate, dimostrando di aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso.

La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private.

I professionisti che aspirano alla conferma dell'iscrizione nell'elenco dovranno farne domanda al Presidente del Tribunale ogni tre anni allegando: 1) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione; 2) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale; 3) titoli e documenti idonei a dimostrare il mantenimento della specifica competenza tecnica del professionista ai sensi del settimo comma. Inoltre, sempre per il mantenimento dell'iscrizione



TRIBUNALE DI GENOVA PRESIDENZA

nell'elenco, gli interessati dovranno essere in possesso, anche alternativamente, dei seguenti requisiti: a) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144; b) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s) , della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate conseguendo un numero di crediti non inferiore a 60 nel triennio di riferimento e, comunque, a 15 per ciascun anno.

La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi da università pubbliche o private. La norma riformata è entrata in vigore il 28.2.2023. Attualmente presso il Tribunale risulta in vigore l'elenco dei delegati predisposto secondo la normativa abrogata con scadenza al 31.12.2023.

Ritiene questa Presidenza che l'entrata in vigore della normativa sopra richiamata non imponga la redazione immediata di un nuovo elenco e che, conseguentemente, l'attuale elenco dei professionisti che svolgono funzioni di delegati alla vendita continuerà ad essere utilizzato dalla Sezione Esecuzioni immobiliari fino alla sua naturale scadenza sopra indicata.

Approssimandosi tale scadenza, il Tribunale provvederà agli adempimenti previsti dalle nuove disposizioni (in primo luogo: composizione della Commissione preposta alla valutazione delle domande di iscrizione all'elenco) fornendo agli Ordini Professionali in indirizzo le direttive sulle modalità di presentazione delle domande.

Questo permetterà agli Ordini stessi di organizzare con la dovuta tempestività e puntualità l'attività formativa necessaria prevista dalla nuova disposizione. In vista della predisposizione dell'apparato organizzativo sopra delineato, si invitano i rappresentanti degli Ordini interessati a dare la massima diffusione agli iscritti della presente comunicazione e si delega al Presidente della VII Sezione la fissazione una prima riunione, con tali rappresentanze, per un primo esame delle necessità ed impegni organizzativi richiesti dalla nuova disposizione in vista della redazione dei nuovi elenchi dei professionisti delegati.



TRIBUNALE DI GENOVA PRESIDENZA

A tal fine, il dr. Braccialini informa mio tramite della sua disponibilità ad incontrare presso il suo ufficio (stanza 12, piano 10^o Palazzo di Giustizia) i rappresentanti degli OO.PP per la data del **3 aprile 2023 alle ore 12,00** per tale preliminare ricognizione dei problemi posti dalla disposizione novellata.

Con i migliori saluti.

Genova, 23 marzo 2023

Il Presidente del Tribunale

Enrico Ravera

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Enrico Ravera".